

REGOLAMENTO
SUL FONDO COMUNE
DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di costituzione e i criteri di ripartizione del Fondo Comune tra il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
2. Il Fondo Comune è composto dal Fondo Comune di Ateneo e dai Fondi Comuni di Struttura.

Articolo 2
Costituzione del Fondo Comune di Ateneo

1. Il Fondo Comune di Ateneo è costituito:
 - a) da quanto incamerato dal Bilancio di Ateneo quale contributo per le spese generali secondo quanto previsto dall'art 5 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
 - b) dal 40 % della quota quantificata dal competente organo collegiale della Struttura, compresa tra il 3 e il 10% dell'ammontare degli incentivi corrisposti al personale che abbia contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi secondo quanto previsto dall'articolo 1.7 dell'allegato A del Regolamento per la premialità di Ateneo.
2. Il Fondo Comune d'Ateneo verrà determinato annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse sub 1a) e sub 1b) acquisite per l'anno precedente.

Articolo 3
Regole di distribuzione del Fondo Comune di Ateneo

1. Il 50 % delle risorse del Fondo Comune di Ateneo viene distribuito al personale tecnico amministrativo sulla base dei seguenti parametri legati alla categoria di appartenenza:
 - a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria EP: 1,1;
 - b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D: 1,1;
 - c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1;
 - d) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 0,9.
2. Il restante 50% delle risorse viene distribuito al personale tecnico amministrativo in base alla valutazione della performance dell'anno di riferimento. Le risorse vengono distribuite in misura proporzionale al punteggio ottenuto dal dipendente nella scheda di valutazione, a condizione che sia stato raggiunto il punteggio minimo di 30/50.
3. La quota di cui al comma 1 viene erogata con cadenza mensile, mentre la quota di cui al comma 2 con cadenza annuale, a seguito dell'acquisizione dei punteggi delle schede di valutazione della performance. Nelle more della determinazione dell'entità del Fondo Comune di Ateneo, per consentire l'erogazione con cadenza mensile delle risorse di cui al comma 1, viene erogato in via provvisoria l'80% della quota calcolata per l'anno precedente.
4. Le quote previste dai commi 1 e 2 del presente articolo vengono erogate al personale tecnico amministrativo in servizio nel corso dell'anno, in proporzione ai mesi

lavorati per coloro che sono assunti o cessano in corso e in proporzione alla situazione stipendiale, ad eccezione del personale in aspettativa per dottorato di ricerca per cui le quote non vengono riconosciute.

5. Viene escluso dalla percezione delle quote di cui ai commi precedenti del presente articolo il personale che abbia percepito un importo pari o superiore a € 2.500,00 nell'anno precedente a quello di competenza del Fondo Comune per compensi derivanti da contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati nazionali o internazionali e/o da proventi conto terzi e/o per compensi incentivanti previsti dal Regolamento per la premialità di Ateneo. Per il personale che, invece, ha percepito nell'anno precedente compensi inferiori ad € 2.500,00, si eroga soltanto la differenza fino al raggiungimento della suddetta soglia.

Articolo 4

Fondo Comune di Struttura

1. Ogni Struttura, compresa l'Amministrazione Centrale, è tenuta a costituire un apposito Fondo Comune di Struttura destinato all'incentivazione del personale tecnico amministrativo non direttamente coinvolto nel progetto o nell'acquisizione/gestione del finanziamento.

2. Per le attività eseguite a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati la determinazione del livello di contribuzione è stabilito dalla singola Struttura, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.

3. Per le attività di acquisizione e gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi il livello di contribuzione al Fondo Comune di struttura è pari al 60% della quota quantificata ai sensi dell'articolo 1.7 dell'allegato A) del Regolamento per la premialità di Ateneo.

4. Gli incentivi di cui ai commi precedenti devono essere ripartiti secondo criteri coerenti con la parte premiale del Fondo Comune di Ateneo.

Articolo 5

Amministrazione del Fondo Comune

1. L'amministrazione del Fondo Comune, composto dal Fondo Comune di Ateneo e dai Fondi Comuni di Struttura, è effettuata dall'Area Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale, sulla base delle informazioni e dei versamenti provenienti dalle singole strutture.

2. L'amministrazione Centrale provvede ai pagamenti ai dipendenti interessati attraverso il cedolino stipendiale.

3. E' fatto divieto alle Strutture di procedere a pagamenti diretti al personale tecnico ed amministrativo.

Articolo 6

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

2. L'Amministrazione comunicherà con cadenza annuale alle OO.SS. e alle R.S.U. l'andamento generale dei pagamenti, suddivisi per singola Struttura.